



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Deliberazione della Giunta Provinciale

n. 643

del 09.11.2011

pagina 1 di 70

Prot. n. 202061/41-03-00-03

**OGGETTO: Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera di carattere generale, ai sensi dell'art. 272, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 152/2006, e ai sensi dell'art. 2, comma 3 della L.R.T. n. 9/2010.
Adozione.**

PRESIDENTE: Roberto VASAI

SEGRETARIO GENERALE: Gabriele CHIANUCCI

Dei componenti:

- 1) VASAI Roberto
- 2) RICCI Mirella
- 3) BORGHESI Carla
- 4) CUTINI Andrea
- 5) DUCCI Piero
- 6) MEZZETTI PANOZZI Rita
- 7) PERFERI Antonio
- 8) RUSCELLI Francesco

Sono assenti: Andrea Cutini

Relatore: Presidente Roberto Vasai

Servizio: ECOLOGIA

Allegati: SI (n. 9)

Riscontro di bilancio: NO

Invio capigruppo: SI

Immediatamente eseguibile: SI

Uffici interessati: EC/VP

Invio Corte dei Conti: NO



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Deliberazione della Giunta Provinciale

n. 643

del 09.11.2011

pagina 2 di 70

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006 n.152, “Norme in materia ambientale”, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R.T. 11.02.2010 n. 9, “Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente”;

RICORDATO che l'art. 272, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 stabilisce:

- *“... Per specifiche categorie di stabilimenti, individuate in relazione al tipo e alle modalità di produzione, l'autorità competente può adottare apposite autorizzazioni di carattere generale, relative a ciascuna singola categoria, nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli. I valori limite di emissione e le prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio e i combustibili utilizzati, sono stabiliti in conformità all'articolo 271, commi da 5 a 7.*
- *L'autorizzazione generale stabilisce i requisiti della domanda di adesione e può prevedere appositi modelli semplificati di domanda, nei quali le quantità e le qualità delle emissioni sono deducibili dalle quantità di materie prime utilizzate.*
- *All'adozione di tali autorizzazioni generali l'autorità competente deve in ogni caso procedere entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto, per gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente gli impianti e le attività di cui alla parte II dell'Allegato IV alla parte quinta del presente decreto.*
- *Al fine di stabilire le soglie di produzione e di consumo e le potenze termiche nominali indicate nella parte II dell'Allegato IV alla parte quinta del presente decreto si deve considerare l'insieme degli impianti e delle attività che, nello stabilimento, ricadono in ciascuna categoria presente nell'elenco....*
- *... Per gli stabilimenti in cui sono presenti anche impianti o attività a cui l'autorizzazione generale non si riferisce, il gestore deve presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269.*
- *I gestori degli impianti per cui è stata adottata una autorizzazione generale possono comunque presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269.”;*

RICORDATO l'art. 4 della citata L.R.T. n. 9/2010 che istituisce presso la Regione Toscana il Comitato Regionale di Coordinamento con funzioni consultive, e di coordinamento tra gli uffici regionali e provinciali, per l'esercizio delle funzioni di rispettiva competenza, con particolare riferimento a quelle autorizzative e di controllo di competenza provinciale;

VISTO il Verbale della seduta del 4 aprile 2011 del Comitato Regionale di Coordinamento, che approva un documento riferito alle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera di carattere generale, ai sensi dell'art. 272, comma 2 del D.Lgs. 152/2006, trasmesso con nota della Regione Toscana del 18.04.2011, nostro protocollo n. 75555 del 21.04.2011;



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Deliberazione della Giunta Provinciale

n. 643

del 09.11.2011

pagina 3 di 70

RICORDATO l'art. 2, comma 3 della L.R.T. n. 9/2010, per il quale: "... *La Giunta regionale individua, con propria deliberazione, le specifiche categorie di impianti e attività, ulteriori rispetto a quelle indicate nella parte seconda dell'allegato quarto alla parte quinta del d. lgs. 152/2006, per le quali le Province adottano le autorizzazioni generali di cui all'art. 272 del medesimo Decreto; tra le categorie di impianti ed attività individuate dalla Giunta regionale sono compresi gli impianti termici civili di cui all'articolo 267, comma 1, del d.lgs. 152/2006.*";

RITENUTA, pertanto, per il combinato disposto degli artt. 272, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e degli artt. 2, comma 3, art. 3, comma 1, lettera a, e art. 4, commi 1 e 2 della L.R.T. n. 9/2010, che sussista la propria competenza a procedere alla predisposizione, per specifiche categorie di stabilimenti, individuate in relazione al tipo e alle modalità di produzione, di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera di carattere generale, relative a ciascuna singola categoria, nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio e i combustibili utilizzati;

VISTO il parere favorevole del responsabile dell'Ufficio proponente, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

VISTO il parere favorevole del Segretario Generale, ai sensi del Decreto del Presidente della Provincia n. 171 del 21.05.1997;

RITENUTO che concorrono gli estremi per dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

LA GIUNTA PROVINCIALE

a voti unanimi

DELIBERA

1. DI ADOTTARE, per le motivazioni in premessa indicate, ai sensi del combinato disposto degli artt. 272, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e degli artt. 2, comma 3, art. 3, comma 1, lettera a, e art. 4, commi 1 e 2 della L.R.T. n. 9/2010, le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera di carattere generale, per i seguenti impianti ed attività di cui alla Parte II dell'Allegato IV alla Parte Quinta del citato Decreto Legislativo:

1. RIPARAZIONE E VERNICIATURA DI CARROZZERIE DI AUTOVEICOLI, MEZZI E MACCHINE AGRICOLE CON UTILIZZO DI IMPIANTI A CICLO APERTO E UTILIZZO COMPLESSIVO DI PRODOTTI VERNICIANTI PRONTI ALL'USO GIORNALIERO MASSIMO COMPLESSIVO NON SUPERIORE A 20 kg.
2. TIPOGRAFIA, LITOGRAFIA, SERIGRAFIA, CON UTILIZZO DI PRODOTTI PER LA STAMPA (INCHIOSTRI, VERNICI E SIMILARI) GIORNALIERO MASSIMO COMPLESSIVO NON SUPERIORE A 30 kg.



PROVINCIA
DI AREZZO

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Deliberazione della Giunta Provinciale

n. 643

del 09.11.2011

pagina 4 di 70

3. PRODUZIONE DI PRODOTTI IN VETRORESINE CON UTILIZZO GIORNALIERO MASSIMO COMPLESSIVO DI RESINA PRONTA ALL'USO NON SUPERIORE A 200 kg.
4. PRODUZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E PRODOTTI DELLE MATERIE PLASTICHE CON UTILIZZO GIORNALIERO MASSIMO COMPLESSIVO DI MATERIE PRIME NON SUPERIORE A 500 kg.
5. PRODUZIONE DI MOBILI, OGGETTI, IMBALLAGGI, PRODOTTI SEMIFINITI IN MATERIALE A BASE DI LEGNO CON UTILIZZO GIORNALIERO MASSIMO COMPLESSIVO DI MATERIE PRIME NON SUPERIORE A 2000 kg.
6. VERNICIATURA, LACCATURA, DORATURA DI MOBILI ED ALTRI OGGETTI IN LEGNO CON UTILIZZO COMPLESSIVO DI PRODOTTI VERNICIANTI PRONTI ALL'USO NON SUPERIORE A 50 kg/giorno.
7. VERNICIATURA DI OGGETTI VARI IN METALLI O VETRO CON UTILIZZO COMPLESSIVO DI PRODOTTI VERNICIANTI PRONTI ALL'USO NON SUPERIORE A 50 kg/giorno.
8. PANIFICAZIONE, PASTICCERIA E AFFINI CON CONSUMO DI FARINA NON SUPERIORE A 1500 kg/giorno.
9. TORREFAZIONE DI CAFFE' ED ALTRI PRODOTTI TOSTATI CON PRODUZIONE NON SUPERIORE A 450 kg/giorno.
10. PRODUZIONE DI MASTICI, PITTURE, VERNICI, CERE, INCHIOSTRI E AFFINI CON PRODUZIONE COMPLESSIVA NON SUPERIORE A 500 kg/ora.
11. SGRASSAGGIO SUPERFICIALE DEI METALLI CON CONSUMO COMPLESSIVO DI SOLVENTI NON SUPERIORE A 10 kg/giorno.
12. LABORATORI ORAFI CON FUSIONE DI METALLI CON MENO DI VENTICINQUE ADDETTI.
13. ANODIZZAZIONE, GALVANOTECNICA, FOSFATAZIONE DI SUPERFICI METALLICHE CON CONSUMO DI PRODOTTI CHIMICI NON SUPERIORE A 10 kg/giorno.
14. UTILIZZAZIONE DI MASTICI E COLLE CON CONSUMO COMPLESSIVO DI SOSTANZE COLLANTI NON SUPERIORE A 100 kg/giorno.
15. PRODUZIONE DI SAPONE E DETERGENTI SINTETICI, PRODOTTI PER L'IGIENE E LA PROFUMERIA CON UTILIZZO DI MATERIE PRIME NON SUPERIORI A 200 kg/giorno.
16. TEMPRA DI METALLI CON CONSUMO DI OLIO NON SUPERIORE A 10 kg/giorno.
17. PRODUZIONE DI OGGETTI ARTISTICI IN CERAMICA, TERRACOTTA O VETRO IN FORNI IN MUFFOLA DISCONTINUA CON UTILIZZO NEL CICLO PRODUTTIVO DI SMALTI, COLORI E AFFINI NON SUPERIORE A 50 kg/giorno.
18. TRASFORMAZIONE E CONSERVAZIONE, ESCLUSA LA SURGELAZIONE, DI FRUTTA, ORTAGGI, FUNGHI CON PRODUZIONE NON SUPERIORE A 1000 kg/giorno.



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Deliberazione della Giunta Provinciale

n. 643

del 09.11.2011

pagina 5 di 70

19. TRASFORMAZIONE E CONSERVAZIONE, ESCLUSA LA SURGELAZIONE, DI CARNE CON PRODUZIONE NON SUPERIORE A 1000 kg/giorno.
20. MOLITURA CEREALI CON PRODUZIONE NON SUPERIORE A 1500 kg/giorno.
21. LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE, ESCLUSA LA SURGELAZIONE, DI PESCE ED ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI MARINI CON PRODUZIONE NON SUPERIORE A 1000 kg/giorno.
22. PRODOTTI IN CALCESTRUZZO E GESSO IN QUANTITÀ NON SUPERIORE A 1500 kg/giorno.
23. PRESSOFUSIONE CON UTILIZZO DI METALLI E LEGHE IN QUANTITÀ NON SUPERIORE A 100 kg/giorno.
24. LAVORAZIONI MANIFATTURIERE ALIMENTARI CON UTILIZZO DI MATERIE PRIME NON SUPERIORI A 1000 kg/giorno.
25. LAVORAZIONI CONCIARIE CON UTILIZZO DI PRODOTTI VERNICIANTI PRONTI ALL'USO GIORNALIERO MASSIMO NON SUPERIORE A 50 kg.
26. FONDERIE DI METALLI CON PRODUZIONE DI OGGETTI METALLICI GIORNALIERO MASSIMO NON SUPERIORE a 100 kg.
27. PRODUZIONE DI CERAMICHE ARTISTICHE ESCLUSA LA DECORATURA CON UTILIZZO DI MATERIA PRIMA GIORNALIERO MASSIMO NON SUPERIORE A 3000 kg.
28. PRODUZIONE DI CARTA, CARTONE E SIMILARI CON UTILIZZO DI MATERIE PRIME GIORNALIERO MASSIMO NON SUPERIORE A 4000 kg.
29. SALDATURA DI OGGETTI E SUPERFICI METALLICHE.
30. TRASFORMAZIONI LATTIERO-CASEARIE CON PRODUZIONE GIORNALIERA NON SUPERIORE A 1000 kg.
31. IMPIANTI TERMICI CIVILI AVENTI POTENZA TERMICA NOMINALE NON INFERIORE A 3 MW E INFERIORE A 10 MW.
32. IMPIANTI A CICLO CHIUSO PER LA PULIZIA A SECCO DI TESSUTI E DI PELLAMI, ESCLUSE LE PELLICCE, E PULITINTOLAVANDERIE A CICLO CHIUSO;

2. DI APPROVARE i seguenti Allegati, quali parte integrante e sostanziale del presente atto:

ALLEGATO "0"– Domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale;

ALLEGATO A – Prescrizioni ed indicazioni generali per tutte le attività;

ALLEGATO B – Adempimenti comuni per il controllo e la verifica delle emissioni;

ALLEGATO C– Modifica dello stabilimento;

ALLEGATO D - Registro della contabilità delle materie prime impiegate/prodotti;



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Deliberazione della Giunta Provinciale

n. 643

del 09.11.2011

pagina 6 di 70

ALLEGATO E – Registro manutenzione degli impianti di abbattimento;

ALLEGATO F – Quadro riassuntivo delle emissioni;

ALLEGATO G - Allegati Tecnici per le attività di cui alla Parte II dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D. Lgs. n. 152/2006;

ALLEGATO H - Valori limite e prescrizioni basati sulle migliori tecniche disponibili (art. 268 del D. Lgs. n. 152/2006);

3. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 272, comma 3, del D. Lgs. n. 152/2006, le indicazioni, le prescrizioni e gli adempimenti individuati dagli ALLEGATI sopra descritti, per le attività di:

1. RIPARAZIONE E VERNICIATURA DI CARROZZERIE DI AUTOVEICOLI, MEZZI E MACCHINE AGRICOLE CON UTILIZZO DI IMPIANTI A CICLO APERTO E UTILIZZO COMPLESSIVO DI PRODOTTI VERNICIANTI PRONTI ALL'USO GIORNALIERO MASSIMO COMPLESSIVO NON SUPERIORE A 20 kg.
12. LABORATORI ORAFI CON FUSIONE DI METALLI CON MENO DI VENTICINQUE ADDETTI.
32. IMPIANTI A CICLO CHIUSO PER LA PULIZIA A SECCO DI TESSUTI E DI PELLAMI, ESCLUSE LE PELLICCE, E PULITINTOLAVANDERIE A CICLO CHIUSO.

sono da intendersi come **rinnovi** delle autorizzazioni di carattere generale, già adottate ai sensi della normativa previgente, scadute il 29 aprile 2011 e che, pertanto, per tali attività, il primo rinnovo, deve essere presentato **entro sei mesi dalla data di approvazione della presente Deliberazione**;

4. DI PRECISARE che, ai sensi dell'art. 272, comma 3, del D. Lgs. n. 152/2006, l'autorità competente procede, almeno ogni dieci anni, al rinnovo delle autorizzazioni di carattere generale adottate;

5. DI RICORDARE che, secondo quanto stabilito al comma 2 dell'art. 272 del D. Lgs. n. 152/2006, per gli stabilimenti in cui sono presenti anche impianti o attività a cui l'autorizzazione generale non si riferisce, **il gestore deve presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269 del D. Lgs. n. 152/2006**. Inoltre, i gestori degli impianti per cui è stata adottata una autorizzazione generale **possono, comunque, presentare** domanda di autorizzazione ai sensi del medesimo articolo 269;

6. DI PRECISARE che copia della presente Deliberazione verrà inviata alla Regione Toscana, alle Associazioni delle categorie produttive, nonché agli Ordini e Collegi professionali, perché ne venga garantita la massima pubblicizzazione;

7. DI DARE ATTO che la presente Deliberazione è comunicata ai Capigruppo consiliari ai sensi e per gli effetti dell'art. 125 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.



PROVINCIA
DI AREZZO

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Deliberazione della Giunta Provinciale

n. 643

del 09.11.2011

pagina 7 di 70

Con successiva votazione unanime, la presente Deliberazione, stante l'urgenza, viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Domanda di adesione

MARCA DA
BOLLO
Secondo il valore
vigente

Allo Sportello Unico del Comune di _____

**OGGETTO: DOMANDA DI ADESIONE ALL'AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI
IN ATMOSFERA DI CARATTERE GENERALE**

ai sensi dell'art. 272, comma 2, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 e s.m.i.

ATTIVITA' _____

RIFERIMENTO ALLEGATO TECNICO n. _____

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a a _____ il _____
residente in _____ Provincia di _____
Via _____ n. _____ C.A.P. _____
in qualità di legale rappresentante/titolare della Impresa individuale/Società:

con sede legale in Comune di _____ Prov. _____
Via _____ n. _____ C.A.P. _____
n. tel. (sede legale) _____ n. fax (sede legale) _____

con sede produttiva nel Comune di _____ Prov. _____
Via _____ n. _____ C.A.P. _____
n. tel. (sede produttiva) _____ n. fax (sede produttiva) _____
e-mail _____
(pec) _____
Codice fiscale _____ o partita I.V.A. _____
numero di addetti _____
referente interno dell'impresa _____ n. tel. _____
altro referente (consulente) _____ n. tel. _____

**CHIEDE DI ADERIRE
ALL'AUTORIZZAZIONE DI CARATTERE GENERALE**

Per la seguente fattispecie:

- Nuovo stabilimento**
- Modifica di stabilimento, come definita dall'art. 268, comma m) del D.Lgs. 152/2006**
 - Adesione all'ulteriore Allegato tecnico n. _____
istanza già presentata in data _____ a _____
- Trasferimento di stabilimento**

dal Comune di _____
Via _____ n. _____
al Comune di _____
Via _____ n. _____
titolo autorizzatorio precedente costituito da _____
rilasciato da _____ in data _____
- Rinnovo**
 - di precedente autorizzazione di carattere generale di cui si è avvalsa l'impresa
istanza presentata in data _____ a _____
 - impianti autorizzati, in forma tacita o espressa, ai sensi del D.P.R. 203/1988 o del
D.Lgs. 152/2006
istanza presentata in data _____ a _____
autorizzazione n. _____ del _____ rilasciata da _____
- Voltura nominativa** della precedente autorizzazione di carattere generale
istanza presentata in data _____ a _____
da _____

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali, previste dall'art. 496 c.p. e richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 Dicembre 2000, per le dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, e del fatto che le dichiarazioni false comportano la perdita del beneficio ottenuto

DICHIARA

1. che l'attività in oggetto è inclusa tra quelle specificate dall'art 272, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006;
2. che le attività svolte non superano i parametri soglia di produzione, consumo o altro indicati nella PARTE II dell'Allegato IV alla PARTE V del D.Lgs. n. 152/2006 (le soglie si riferiscono all'insieme delle attività esercitate nello stesso luogo, mediante uno o più impianti o macchinari e sistemi non fissi o operazioni manuali);
3. che le attività in cui vengono usati solventi non ricadono nel campo di applicazione dell'art. 275 del D.Lgs. n. 152/2006;

4. che, ai sensi dell'art. 272, comma 4 lett. a), non sono presenti nelle emissioni sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla PARTE II dell'Allegato I alla PARTE V del D.Lgs. n. 152/2006;
5. che, ai sensi dell'art. 272, comma 4 lett. b), non sono utilizzate, nell'impianto o nell'attività, le sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs. n. 52/1997 come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro contenuto di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61;
6. che non sono presenti nel ciclo di lavorazione impianti di combustione diversi da quelli indicati nella Parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs n. 152/2006;
7. di rispettare i disposti della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 643 del 09/11/2011 di adozione delle autorizzazioni a carattere generale;
8. di rispettare le prescrizioni ed indicazioni generali riportate nell'ALLEGATO A della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 643 del 09.11.2011 di adozione delle autorizzazioni a carattere generale;
9. di rispettare quanto riportato nel/negli Allegato/i Tecnici n. _____;
10. di rispettare quanto indicato nella parte "Adempimenti comuni per il controllo e la verifica delle emissioni" di cui all'ALLEGATO B della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 643 del 09.11.2011 di adozione delle autorizzazioni a carattere generale;
11. che il quadro riassuntivo delle emissioni derivanti dall'attività corrisponde a quello allegato alla presente dichiarazione redatto secondo l'ALLEGATO F della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 643 del 09/11/2011 di adozione delle autorizzazioni a carattere generale.

Data _____

In Fede
Il Legale Rappresentante
(timbro della impresa e firma)

Allegati:

-;
-;
-;
-;

Il sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personale), i dati personali contenuti nella presente comunicazione sono di natura obbligatoria e potranno essere trattati da parte della Pubblica Amministrazione procedente e da altri soggetti coinvolti nell'ambito del procedimento per il quale sono stati richiesti, con i limiti stabiliti dal predetto Codice, dalla legge e dai regolamenti, fermo restando i diritti previsti dall'art. 7 del Codice medesimo.

Prescrizioni ed indicazioni generali per tutte le attività

1) **Alla dichiarazione di adesione all'autorizzazione generale l'interessato è tenuto ad allegare:**

- **estratto del P.R.G. indicante lo stabilimento e la eventuale presenza, nel raggio di 100 metri, di civili abitazioni;**
- **estratto di mappa che riporti la individuazione catastale dello stabilimento;**
- **prospetto laterale dello stabilimento con evidenziata l'altezza dei camini;**
- **quadro riassuntivo delle emissioni redatto secondo il modello di cui all'ALLEGATO F;**
- **fotocopia documento di identità.**

2) La domanda di adesione deve essere presentata al SUAP che ne curerà l'inoltro alla Provincia di Arezzo ed al Comune interessato. La Provincia di Arezzo, ricevuta la domanda, effettuata la verifica della sua completezza, comunica all'interessato l'avvio del procedimento (la cui data coincide con quella di acquisizione della istanza al protocollo provinciale) e richiede al Comune territorialmente competente di formulare il proprio parere in ordine alla compatibilità dell'impianto proposto con le esigenze ambientali, sanitarie e territoriali. In particolare, con tale parere si dovrà dare conto di: conformità dell'impianto con gli strumenti urbanistici; compatibilità dell'impianto sotto il profilo igienico/sanitario con gli insediamenti abitativi, artigianali e/o industriali esistenti. Tale parere dovrà essere reso alla Provincia nel termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta. In mancanza si ritiene acquisito l'assenso del Comune.

3) **L'installazione dello stabilimento potrà avvenire non prima di 45 giorni dalla data dell'avvio del procedimento.**

4) **L'autorizzazione generale si applica, a chi vi ha aderito, per un periodo pari a dieci anni dalla data di adesione. Tale termine coincide con la data di avvio del procedimento, come sopra indicato. Non hanno effetto su tale termine le domande di adesione relative alle modifiche di stabilimento. Il relativo rinnovo dovrà essere presentato almeno 45 giorni prima della scadenza.**

5) Laddove, a seguito di adesione alla autorizzazione generale, l'impresa non provveda alla installazione ed alla messa in esercizio dello stabilimento **entro il termine di due anni** dall'avvio del procedimento, l'autorizzazione si intende decaduta e priva di ogni efficacia.

6) La classificazione delle Sostanze Chimiche citate negli Allegati del presente atto è riferita a quella riportata nell'Allegato H del presente documento.

7) I camini devono possedere una sezione di sbocco diretta in atmosfera, priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione. La sezione di sbocco deve avere un'altezza minima non inferiore al colmo del tetto dell'edificio da cui fuoriesce il camino.

8) Le emissioni derivanti da apparecchiature, apparati o macchine, devono essere captate nel punto più prossimo al luogo ove si generano, al fine di ottenere, nel rispetto delle norme di sicurezza, flussi gassosi caratterizzati da limitata portata ed elevata concentrazione, tali da agevolare l'abbattimento delle sostanze inquinanti presenti.

Non sono ammissibili, di norma, emissioni di impianti e/o lavorazioni in ambiente confinato e successiva immissione in atmosfera mediante aperture di ricambio dell'aria quali ventole a parete, torrini o cupolini di areazione, porte e finestre.

9) In ogni caso, sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria, per accertate criticità, ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

10) Nel caso in cui l'impresa intenda apportare modifiche come indicato nell'ALLEGATO C, dovrà essere inviato un nuovo quadro riassuntivo aggiornato delle emissioni (Allegato F).

Adempimenti comuni per il controllo e la verifica delle emissioni

- 1) Almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, l'impresa dovrà darne comunicazione scritta alla Provincia, al Comune sede dello stabilimento ed al Dipartimento Provinciale A.R.P.A.T.
- 2) Per gli stabilimenti nuovi e per i trasferimenti di stabilimento, entro il termine massimo di 60 giorni, successivi alla messa in esercizio, dovrà essere effettuata la messa a regime degli impianti procedendo ad un periodo di marcia controllata, decorrente dalla messa e regime, non inferiore a dieci giorni nel quale svolgere i rilevamenti da effettuarsi secondo le modalità di cui al successivo punto 4). L'impresa dovrà segnalare al Dipartimento Provinciale A.R.P.A.T., con un preavviso di almeno 7 giorni, le date in cui intende effettuare tali autocontrolli, al fine di consentire l'eventuale presenza dei tecnici del Servizio.
- 3) Per la modifica di stabilimento, entro il termine massimo di 60 giorni dalla messa in esercizio, dovrà essere effettuato un autocontrollo limitatamente all'impianto oggetto di modifica. Gli esiti dovranno essere inviati, nei successivi 30 giorni, alla Provincia e al Dipartimento Provinciale A.R.P.A.T.
- 4) Per ogni rilevamento, o autocontrollo, dovranno essere effettuati almeno tre campionamenti sui condotti di emissione secondo i metodi di campionamento ed analisi di cui all'art. 271, comma 17, del D.Lgs. 152/2006; metodi diversi di campionamento ed analisi che l'impresa intendesse adottare dovranno essere preventivamente proposti e concordati con il Dipartimento Provinciale A.R.P.A.T.
- 5) Entro 30 giorni dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, l'impresa che ha aderito alla autorizzazione in via generale dovrà comunicare alla Provincia e al Dipartimento Provinciale A.R.P.A.T. gli esiti degli autocontrolli effettuati nel periodo della marcia controllata di cui al precedente punto 2).
- 6) I condotti che convogliano gli effluenti contenenti sostanze inquinanti agli impianti di abbattimento, nonché quelli per lo scarico in atmosfera degli effluenti (camini), devono essere provvisti di idonee prese per le misure e i campionamenti situate nei punti scelti secondo i criteri imposti dalle specifiche norme tecniche UNI di riferimento. Tali norme, nel caso di correnti aeriformi contenenti materiale particellare in sospensione, prevedono che il punto di prelievo sia individuato in modo tale da rispettare le condizioni di isocinetismo, al fine di garantire velocità all'ingresso della sonda di prelievo comparabile a quella del gas in quel tratto del condotto. Nel caso di correnti aeriformi contenenti gas o vapori, è sufficiente che il punto di prelievo sia individuato in un tratto della sezione del camino nella quale sussistano condizioni di omogeneità del flusso.
- 7) I punti di prelievo ai camini devono essere resi accessibili agli organi di controllo e le strutture di accesso (scale, parapetti, etc.) dovranno rispondere alle misure di sicurezza previste dalle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
- 8) I prelievi dei campioni al camino dovranno essere effettuati nelle condizioni di funzionamento più gravose degli impianti produttivi ad essi collegati.
- 9) In caso di guasto o anomalia tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'azienda deve cessare immediatamente l'attività e la stessa potrà riprendere solo a guasto riparato. L'accaduto deve essere immediatamente riportato in apposito Registro, regolarmente vidimato, di cui all'Allegato E al presente atto. La Provincia ed il Dipartimento Provinciale A.R.P.A.T. devono essere informati entro le otto ore lavorative successive al guasto, come pure dell'avvenuta ripresa di esercizio.

- 10) Fatta eccezione per i casi specificatamente indicati negli Allegati Tecnici, il titolare dell'impresa dovrà verificare il rispetto dei valori-limite delle proprie emissioni, secondo la periodicità indicata, tramite l'effettuazione di apposite analisi sulle emissioni. Il rispetto dei valori limite di emissione deve essere valutato conformemente a quanto riportato al punto 2.3 dell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. n.152/2006.
- 11) I campionamenti dovranno essere eseguiti a partire dall'anno successivo a quello nel quale è stata presentata l'adesione all'autorizzazione generale, assumendo come data di riferimento quella di avvio del procedimento da parte della Provincia. Almeno quindici giorni prima della data di effettuazione dei prelievi deve essere data comunicazione al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A.T. il quale potrà presenziare ai prelievi. I certificati di campionamento ed analisi redatti secondo i fac-simili di cui all'Allegato 4 della D.G.R. n. 4356 del 17.5.1991, **dovranno essere conservati presso l'impresa e resi disponibili agli enti di controllo per tutto il periodo di validità della autorizzazione a carattere generale aumentato di anni due.**
- 12) Per le attività per le quali non è prevista l'esecuzione delle analisi sulle emissioni i valori limite si intendono rispettati in base ai dati di consumo delle materie prime utilizzate o altro parametro indicato negli Allegati Tecnici. Tali dati dovranno essere annotati in un apposito Registro, regolarmente vidimato, secondo il modello riportato nell'ALLEGATO D, o secondo quanto indicato nello specifico Allegato Tecnico.
- 13) Per tutte le attività deve essere garantito un adeguato programma di manutenzione degli impianti di abbattimento, ove previsti, e deve essere redatto un apposito Registro, secondo il modello riportato nell'ALLEGATO E, nel quale annotare i necessari interventi di manutenzione agli impianti di abbattimento per garantire la perfetta efficienza degli stessi ed ogni interruzione del funzionamento degli impianti di abbattimento, quale ne sia la causa (manutenzione ordinaria o straordinaria, guasti accidentali, interruzioni dell'impianto produttivo, ecc.). Il Registro deve essere conservato in azienda e messo a disposizione delle Autorità preposte al controllo. Nel registro, indipendentemente dalle indicazioni di manutenzione fornite dal costruttore, devono essere annotati, **almeno una volta all'anno**, gli esiti della verifica dello stato di manutenzione degli impianti di abbattimento.
- 14) L'attività dovrà essere svolta adottando tutte quelle misure necessarie per evitare l'insorgenza di problemi igienico – sanitari e/o ambientali; inoltre, dovranno essere adottate tutte le opportune cautele ai fini della sicurezza ed incolumità degli addetti e dovranno essere evitati odori, rumori o altre emissioni moleste.

